



Nuovi Criteri CAM

In vigore dal 24 maggio 2026 · Gli acquisti con GPP

Con Decreto dell' 11 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2026, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il settore ICT. Il provvedimento disciplina il noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone, sia nuovi che ricondizionati, ed è emanato ai sensi dell'articolo 57 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

I nuovi CAM entrano in vigore il 24 maggio 2026 e segnano un passo concreto verso un sistema di acquisto pubblico più sostenibile, orientato ai principi dell'economia circolare e del Green Public Procurement (GPP).

1. Ambito di applicazione

I criteri si applicano a tutte le procedure di affidamento aventi per oggetto:

- il **servizio di noleggio operativo** di dispositivi ICT;
- la **fornitura** di computer (desktop e portatili), monitor, tablet e smartphone.

Le specifiche tecniche e i criteri ambientali dettagliati sono contenuti nell'**Allegato 1** al decreto, che costituisce il riferimento operativo per le stazioni appaltanti nella predisposizione dei documenti di gara.

2. Obbligo di prodotti ricondizionati

La novità più rilevante del decreto è l'introduzione di una **quota minima vincolante di prodotti ricondizionati**: almeno il **10% degli acquisti**, calcolato per ciascuna categoria merceologica.

Qualora tale soglia non sia raggiungibile per una singola categoria, è ammessa la **compensazione tra categorie diverse**, a condizione che il totale complessivo della fornitura rispetti comunque la percentuale minima del 10%.

Questa misura rafforza il ruolo strategico del procurement pubblico nella promozione dell'economia circolare, incentivando il riutilizzo e l'allungamento del ciclo di vita dei dispositivi elettronici.

3. Definizioni e quadro normativo europeo

Il decreto recepisce e armonizza le definizioni europee vigenti in materia di:

- apparecchiature informatiche e display elettronici;
- smartphone e dispositivi mobili;
- RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- preparazione per il riutilizzo e ricondizionamento.

Il tutto in coerenza con la normativa nazionale e con il quadro regolatorio europeo più aggiornato, inclusi il Regolamento Ecodesign (ESPR) e le direttive REACH e RoHS.

4. Il ruolo del GPP

Con questi nuovi CAM, l'Italia rafforza il proprio impegno nel **Green Public Procurement**, orientando le stazioni appaltanti verso scelte che riducono gli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti, favoriscono il recupero di materia e promuovono modelli di consumo più responsabili nel settore ICT.

In questo quadro, **OXFIRM SRL svolge** un ruolo attivo nella diffusione e nel supporto all'applicazione dei CAM, attraverso iniziative divulgative, di formazione, supporto tecnico alle amministrazioni e sviluppo di strumenti operativi nei processi di acquisto pubblico.

5. Obbligo nel disciplinare di gara e controllo della stazione appaltante

5.1 L'obbligo di inserimento nella documentazione di gara

Ai sensi dell'**art. 57, comma 2, del D.lgs. 36/2023**, le stazioni appaltanti sono tenute a integrare nella documentazione di gara — disciplinare, capitolato speciale d'appalto e schema contrattuale — le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali sui CAM. Si tratta di un **obbligo vincolante e non derogabile**, confermato dalla giurisprudenza amministrativa più recente (Cons. Stato, sez. V, n. 1403/2026): non costituisce adempimento sufficiente il mero richiamo generico alla sostenibilità ambientale, né può essere sanata l'omissione invocando i principi del risultato o della fiducia.

In concreto, il disciplinare di gara deve obbligatoriamente indicare:

- il riferimento esplicito al D.M. 11 marzo 2026 e all'Allegato 1 come base tecnica della procedura;
- le specifiche tecniche obbligatorie (efficienza energetica, durabilità, riparabilità, gestione batterie, certificazioni richieste);
- l'obbligo della quota minima del 10% di prodotti ricondizionati per categoria merceologica;
- le clausole contrattuali relative alla gestione del fine vita, al ritiro delle apparecchiature e al corretto trattamento dei RAEE;
- gli eventuali criteri premianti, con il relativo punteggio, per offerte con performance ambientali migliorative.

⚠ Attenzione — Giurisprudenza 2026: Il Consiglio di Stato (sez. V, n. 1403/2026) ha stabilito che l'omessa integrazione delle specifiche tecniche CAM nella *lex specialis* costituisce un vizio insanabile della procedura di gara, impugnabile congiuntamente all'aggiudicazione, indipendentemente dal comportamento del concorrente e dalle offerte presentate.

5.2 Il controllo da parte della stazione appaltante

La verifica della conformità ai CAM si articola su tre momenti distinti della procedura, ciascuno con specifiche modalità di controllo:

Fase 1 — In sede di gara (valutazione delle offerte)

- Verifica delle dichiarazioni e certificazioni ambientali presentate dai concorrenti (EPEAT, TCO Certified, Blue Angel, ISO 9001/14001, CEI EN 50614:2020 per i ricondizionati).
- Controllo della quota del 10% di ricondizionati dichiarata nell'offerta, con verifica documentale delle categorie merceologiche interessate.
- Per i criteri premianti, la verifica avviene necessariamente in questa fase, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo (Cons. Stato, Sez. III, n. 397/2022).

Fase 2 — Prima della stipula del contratto (verifica sull'aggiudicatario)

- Acquisizione e controllo della documentazione originale a supporto delle autocertificazioni rese in gara (schede tecniche, certificati di terza parte, prove di conformità RoHS/REACH).
- Verifica della conformità dei dispositivi ricondizionati offerti alla norma CEI EN 50614:2020, con eventuale ispezione o richiesta di campionatura.

Fase 3 — In fase esecutiva (controllo continuativo)

- Monitoraggio del rispetto delle clausole contrattuali ambientali durante tutta la durata del contratto (noleggio o fornitura), con verifiche periodiche documentate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).
- Controllo della corretta gestione del fine vita dei dispositivi dismessi, con verifica del ritiro da parte del fornitore e del corretto avvio al riciclo o alla preparazione per il riutilizzo.
- Nel caso di contratti PNRR, verifica del rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) con reportistica dedicata da allegare alla rendicontazione.

5.3 Conseguenze dell'inadempienza

Il mancato rispetto degli obblighi CAM produce effetti distinti a seconda del soggetto inadempiente:

- **Per la stazione appaltante:** illegittimità del bando e dell'intera procedura, con rischio di annullamento in autotutela o su ricorso, anche dopo l'aggiudicazione.
- **Per il fornitore/operatore economico:** esclusione dalla gara in caso di mancata conformità alle specifiche tecniche obbligatorie; applicazione di penali contrattuali in fase esecutiva in caso di inadempimento delle clausole ambientali.
- **Per i contratti PNRR:** violazione del principio DNSH con possibile revoca del finanziamento europeo e obbligo di restituzione delle somme erogate.

Riferimenti normativi

D.M. 11 marzo 2026 · G.U. Serie Generale n. 70 del 25/03/2026 · Art. 57 D.lgs. 36/2023 · PAN GPP (D.M. 3 agosto 2023, n. 259) · Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) · Direttive REACH e RoHS · Cons. Stato, sez. V, n. 1403/2026 · Parere ANAC n. 51/2026

APPROFONDIMENTO

Cos'è il GPP per gli appalti pubblici green?

Il **Green Public Procurement (GPP)** è la politica di acquisto pubblico “verde” con cui le amministrazioni pubbliche scelgono prodotti, servizi e lavori a minor impatto ambientale. In sintesi: quando una PA compra qualcosa, non guarda solo il prezzo più basso, ma anche quanto quella scelta è sostenibile per l'ambiente.

Come funziona concretamente

Lo Stato, attraverso il Ministero dell'Ambiente, definisce i **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** per ogni categoria di beni e servizi. Le stazioni appaltanti sono obbligate a inserirli nei bandi di gara. Chi partecipa deve rispettarli.

Perché esiste

La pubblica amministrazione italiana spende ogni anno circa **130–150 miliardi di euro** in acquisti pubblici. È il più grande “cliente” del mercato. Orientare questa spesa verso prodotti più sostenibili genera un effetto leva enorme sull'intero sistema produttivo: le aziende si adeguano per poter partecipare alle gare.

Il quadro normativo

Il GPP si fonda su tre livelli:

- **Europeo** — la strategia europea per gli appalti verdi, il Green Deal, il Regolamento Ecodesign (ESPR) e le direttive sugli appalti pubblici (2014/24/UE) spingono gli Stati membri ad adottare criteri ambientali obbligatori.
- **Nazionale** — l'art. 57 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) rende obbligatorio per le stazioni appaltanti inserire i CAM nei documenti di gara. Il **Piano d'Azione Nazionale sul GPP (PAN GPP)**, adottato con D.M. agosto 2023, definisce gli obiettivi e le categorie prioritarie.
- **Operativo** — i decreti ministeriali sui CAM (come quello dell'11 marzo 2026 per l'ICT) traducono i principi in requisiti tecnici concreti da inserire nei bandi.

Cosa valuta il GPP

Non solo il momento dell'acquisto, ma l'intero **ciclo di vita del prodotto**: produzione, trasporto, utilizzo, fine vita e smaltimento. Per questo i CAM ICT, ad esempio, richiedono non solo dispositivi efficienti, ma anche riparabili, durevoli, e con una filiera di ritiro e riciclo garantita.

In pratica, per chi lavora sugli appalti

Il GPP non è una scelta facoltativa ma un **obbligo di legge** per tutte le amministrazioni. Un bando che non rispetta i CAM della propria categoria è illegittimo e impugnabile. Al tempo stesso, è anche uno strumento strategico: orienta gli acquisti verso qualità ambientale certificata, riduce i costi nel medio-lungo periodo (dispositivi più durevoli, consumi energetici inferiori) e permette di accedere più facilmente ai fondi europei, che richiedono il rispetto del principio DNSH.



WWW.OXFIRM.IT

OXFIRM@OXFIRM.IT